

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tipo controparte: Consumatore

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale: VIA ANDREA DORIA 17 - Cap 12073 - CEVA - CN Telefono: 0174/7241 - FAX: 0174/722202

Sito Internet: www.azzoaglio.it - E-mail: posta@azzoaglio.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 1717/8 - Codice ABI: 03425 Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo: 00166050047 - REA 1368

Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031

Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome

Telefono

Indirizzo

Email

Qualifica

Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS' È IL CONTRATTO DI FIDO (c.d. APERTURA DI CREDITO) IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare il contratto di fido (c.d. apertura di credito) entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione; h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; m) contratti di locazione, a condizione che in essi

Aggiornato al 25/05/2022

sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125- octies del D.Lgs. 385/93. Ai sensi dell'art. 122, comma 1-bis, del D.lgs. 385/1993, in deroga a quanto indicato sopra alla lettera a), ai contratti di credito ai consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale si applicano le predette specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati pubbliche e private. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il contratto può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio).

Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o Massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Altro

L'indice di riferimento Euribor è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI).

Per saperne di più:

- la guida "Il credito ai consumatori in parole semplici";
- la guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici". disponibili sul sito www.Bancaditalia.it, presso tutte le succursali e sul sito internet della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmate il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE			
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale fisso sulle somme utilizzate Fido fino a 5.000 Oltre Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	Tasso fisso % 13,00% 11,50% Esente 18 - interessi e competenze La penale è il tasso di mora
		Tasso debitore annuo nominale variabile sulle somme utilizzate Fido fino a 5.000 Oltre Parametro Tasso minimo fido fino a 5.000,00 Oltre Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	13,00% (spread) 11,50% (spread) Euribor 3 mesi/360, rilevato il terzultimo giorno lav. Mese prec., arr. 10 cent. sup. 13,00% 11,50% Esente 18 - interessi e competenze La penale è il tasso di mora
		Commissione onnicomprensiva Aliquota annua Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	2,00% Esente 18 - interessi e competenze Esente
		Imposte e tasse Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente
		Spese Rimborso spese collegate all'erogazione del credito Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico per ogni singola comunicazione (1) Spese per altre comunicazioni e informazioni Spese ricerca/copia Rimborso spese informazione precontrattuale Pratiche di successione Certificazioni e attestazioni diverse	Nessuna spesa Vedasi foglio informativo relativo al contratto di conto corrente Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Da 15 a 100 Euro in base alla complessità Da 10 a 100 Euro in base alla complessità

Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale fisso sulle somme utilizzate extra-fido	Fido da 0,00 5.000,00 Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	Tasso % 13,00% 11,50% Esente 18 - interessi e competenze La penale è il tasso di mora
	Tasso debitore annuo nominale variabile sulle somme utilizzate extra-fido	Fido da 0,00 5.000,00 Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	Tasso variabile % Euribor 3 mesi/360, rilevato il terzultimo giorno lav. Mese prec., arr. 10 cent. sup. + 13,00% (spread) Euribor 3 mesi/360, rilevato il terzultimo giorno lav. Mese prec., arr. 10 cent. sup. + 11,50% (spread) Esente 18 - interessi e competenze La penale è il tasso di mora
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Importo commissione istruttoria veloce Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale Importo minimo operazione che genera sconfinamento Importo minimo sconfinamento Importo minimo incremento sconfinamento Importo massimo commissioni per trimestre Importo massimo sconfinamento per esenz. Durata massima sconfinamento per esenz. Numero massimo esenzioni per trimestre	Euro 35,00 Esente 18 - interessi e competenze Esente Euro 0,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 150,00 Euro 500,00 7 1
	Tasso di interesse di mora	Tasso debitore per scoperto di c/c Tasso debitore annuo nominale minimo di scoperto e mora (se indicizzato) Tasso debitore annuo nominale massimo di scoperto e mora (se indicizzato) Oneri fiscali Causale di registrazione in conto Costo a titolo di penale	13,00% 13,00% 13,00% (spread) +Euribor 3 mesi/360, rilevato il terzultimo giorno lav. mese prec., arr. 10 cent. sup. Esente 18 - interessi e competenze La penale è il tasso di mora

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

NOTE:

• **PERIODICITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI DEBITORI – ESIGIBILITÀ**

Gli interessi debitori sono conteggiati e divengono esigibili secondo quanto previsto, conformemente alla normativa vigente, per il conto corrente di regolamento (CONTEGGIO: annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto; se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre – ESIGIBILITÀ: il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto).

• **MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DEBITORI**

Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile). Come indicato nell'estratto conto scalare, i numeri del periodo riportati sull'estratto conto medesimo sono esposti diviso 1000.

• **MODALITÀ DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA**

La Commissione onnicomprensiva è calcolata sull'importo del fido accordato nel trimestre ed è addebitata con tale periodicità.

• **VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITÀ**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

• **SCONFINAMENTI**

A fronte di operazioni che determinano o accrescono lo sconfinamento del conto corrente, può essere addebitata una commissione detta di istruttoria veloce (C.I.V.), che non eccede i costi mediamente sostenuti da parte della Banca nella gestione delle istruttorie svolte per concedere lo sconfinamento. Tale commissione viene calcolata esclusivamente nel contesto di uno sconfinamento di saldo disponibile riscontrato a fine giornata, con addebito regolato il giorno successivo, nel rispetto delle esenzioni di seguito menzionate che sono previste dalla normativa di riferimento (decreto MEF n.644 del 30.06.2012). A) Nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: i) lo sconfinamento di fine giornata è inferiore o pari a 500,00 Euro; ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a SETTE giorni consecutivi di calendario. Questa esclusione opera per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare. B) Se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. C) Se lo sconfinamento non ha avuto luogo né la Banca non vi ha acconsentito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la C.I.V., né il tasso di interesse (previsto al comma 1, lettera B, articolo 4 del Decreto MEF n.644 del 30.06.2012).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.azzoaglio.it).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

TAEG	7,187 %
Quota interessi contrattuale	616,44 euro
Commissione onnicomprensiva	246,58 euro

Esempio di affidamento con durata indeterminata. Il TAEG è calcolato assumendo un affidamento da 50.000,00 Euro con tasso di interesse 5,00% e commissione onnicomprensiva 2,00% utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre una periodicità di liquidazione trimestrale.

ALTRO

- **Durata dell'istruttoria:** 60 giorni tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto;
- **Disponibilità dell'affidamento:** alla stipula del contratto salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 12 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinario o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a:

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Ufficio Reclami

Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN)

Fax: 0174 722202

E-mail: reclami@azzoaglio.it

Pec: legale@pec.azzoaglio.it

ovvero in Filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Liquidazione	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi creditori è riconosciuto al cliente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Costo totale del credito	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Esigibilità	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi debitori deve essere pagato dal cliente.
Numeri dare	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal contratto di fido (c.d. apertura di credito) in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.